

<input type="checkbox"/>	EMENDAMENTO	<input type="checkbox"/>	ORALE	<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE
<input type="checkbox"/>	MOZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTO/A	<input type="checkbox"/>	ORDINARIO/A
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERROGAZIONE				
<input type="checkbox"/>	ORDINE DEL GIORNO				
<input type="checkbox"/>	RISOLUZIONE				

Alla cortese attenzione della  
**Presidente del Consiglio**  
 Comune di Piacenza

**N°** 1009

## OGGETTO | SICUREZZA URBANA

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

### CON RIFERIMENTO

- al gravissimo episodio del tentato stupro in via Scalabrini del 21 agosto u.s., più eclatante, in ordine di tempo, di una serie di accadimenti che la cronaca puntualmente riferisce e che contribuiscono a creare insicurezza reale e percepita, minando la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di tutelare incolumità e qualità della vita;
- all'immediata reazione, di alcuni esponenti politici locali e non, tesa a strumentalizzare l'accaduto in ottica elettorale, stante la nazionalità e la condizione dell'aggressore (extra comunitario, richiedente asilo);
- alla completa condivisione delle parole usate dal direttore di Libertà nel suo editoriale del 22 agosto, laddove ammonisce (cit.): "Ma all'errore di criminalizzare tutti non va contrapposta la sottovalutazione dell'urto sociale legato all'arrivo di tanti immigrati privi di percorsi di lavoro e integrazione. Da qui vengono le mine vaganti che agitano i nostri sonni e che mettono in pericolo soprattutto i più deboli";

### ASSODATO

- come gli scriventi approvino il concetto della giustizia riparativa, inteso come «un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto, allo scopo di promuovere la riparazione, la riconciliazione e il rafforzamento del senso di sicurezza<sup>1</sup>»;
- che altrettanto non è possibile fingere di non considerare il già citato "urto sociale" procurato alle vittime e alla comunità di riferimento, nel tentativo di sostenere la legittima azione di accoglienza umanitaria, preservando la globalità delle persone coinvolte dai comportamenti criminali di una minoranza di esse;

<sup>1</sup> definizione di giustizia riparativa in progetto M.E.D.I.A.Re. "Mutual Exchange of Data and Information About Restorative Justice", promosso dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, contributo di Transcrime alla ricerca, rapporto finale, Roma 18-19 giugno 2004, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

**CONSIDERATO**

- che al netto dei casi da prima pagina, a frustrare ed esasperare i cittadini, facendo percepire un contesto non sicuro, è la frequenza dei reati c.d. bagatellari o appena più gravi, da cui deriva la quotidiana sensazione di impunità, favorita da un sistema giudiziario farraginoso, bizantino, in costante carenza di risorse e personale, che in Italia fa della certezza della pena una chimera;
- che ogni reato, non solo i più efferati, costituisce una sconvolgente violazione della sfera intima della persona o dei gruppi sociali, tale da far attribuire un'importanza soggettiva/collettiva al "risarcimento" atteso (desiderio di giustizia) significativamente diversi da quanto previsto in modo asettico dai codici civile e penale;

**DATO ATTO**

che espressioni come "noto alle forze dell'ordine", "a piede libero", o la chiosa di svariati articoli di cronaca, in cui "l'imputato ha lasciato liberamente il tribunale/la centrale della polizia", suscitano nel lettore la sensazione di un sistema impotente, che invece di proteggere è esso stesso in balia di chi delinque;

**APPURATO**

- che le vittime non meritano di tornare a stretto giro a condividere gli stessi luoghi con chi ha procurato loro tanto disagio e dolore, fisico e morale, perché tale condizione è l'esatto contrario dell'idea di giustizia e sicurezza;
- che tale principio vale sia per chi ha subito in via occasionale (tanto più odioso il reato se a subirlo sono donne, sole al momento dell'aggressione) sia per chi è preso di mira in modo reiterato (si pensi allo stalking o a casi di esercenti costretti a ricorrere alla Polizia di Stato per interdire dalla frequentazione dei propri locali pubblici soggetti che con i loro comportamenti violenti hanno creato panico negli avventori e nel personale);

**VISTO**

- che esiste, tra gli altri, lo strumento del c.d. DASPO URBANO (o Dacur - divieto di accesso alle aree urbane), misura amministrativa introdotta con il decreto Minniti del 2017 e modificata con i decreti sicurezza del 2018 e del 2020, che comporta l'allontanamento del trasgressore e l'irrogazione ai suoi danni di una sanzione;
- che l'allontanamento viene eseguito dallo stesso agente accertatore, che rivolge il relativo ordine per iscritto al trasgressore, avendo cura di indicarvi le motivazioni e specificando che lo stesso ha un'efficacia di 48 ore dalla commissione del fatto;
- che l'autorità competente all'irrogazione è il Sindaco;
- che copia dell'ordine di allontanamento è trasmessa al Questore e che quest'ultimo, in caso di reiterazione della condotta da cui possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, ha facoltà di disporre il divieto di accesso del trasgressore per un periodo massimo di 12 mesi (due anni, se il soggetto risulta precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio);
- che chi non osserva il divieto imposto dal Questore è passibile di arresto fino a un anno (due anni, se il soggetto risulta precedentemente condannato per reati contro la persona o il patrimonio);

- che il Questore oggi può anche inibire l'accesso a specifici esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento alle persone denunciate negli ultimi tre anni, poste in stato di arresto o di fermo convalidato o condannate anche con sentenza non definitiva per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, per delitti aggravati da motivi discriminatori o comunque per delitti commessi in occasione di gravi disordini;
- che la pena per chi non rispetta questa ulteriore inibizione è quella della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro.

**RITENUTO**

nei casi più noti e recidivi, che sia importante prevedere - se possibile, compatibilmente con le singole situazioni - percorsi di aiuto/presa in carico (sociale, socio-sanitaria, sanitaria) per indigenza, marginalità, fragilità, ovvero provvedimenti di allontanamento per manifesta attitudine alla delinquenza, se non arginabili con altri interventi, affinché si possa tornare a dimostrare un reale presidio su situazioni che creano insicurezza, reale e percepita.

Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari

**INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE** per sapere:

1. se esiste un elenco di persone attenzionate in forma sinergica da Comune di Piacenza, Prefettura, Questura e ogni altro soggetto eventualmente competente in materia, per il livello di "allarme" che hanno già più volte dimostrato di essere in grado di attivare sul territorio;
2. nel caso, se queste persone, oltre a "essere note" a FFOO e servizi sociali, sono in qualche modo prese in carico o mantenute in una dimensione di contatto periodico, tale da non farle finire tra i c.d. "invisibili", per riemergere solo per nuovi reati/violenze;
3. quante volte negli ultimi 5 anni, suddivise per soggetto emittente (Comune, Questura), si è fatto ricorso alla misura del DACUR/DASPO URBANO sul territorio del Comune di Piacenza.

**MOTIVO DELL'URGENZA:** l'importanza del tema sicurezza e la contingenza degli avvenimenti.

Grazie per l'attenzione che sarà riservata.

I consiglieri firmatari

Stefano Cugini

Luigi Rabuffi